



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 📠 0422/814578

E-mail [TVIC88400X@Istruzione.it](mailto:TVIC88400X@Istruzione.it) – Posta Certificata: [TVIC88400X@pec.istruzione.it](mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it)

C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: [www.icoderzo.edu.it](http://www.icoderzo.edu.it)

**REGOLAMENTO INERENTE CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**AI SENSI DELL'ART.45 COMMA 2 DEL D.I. N. 129 DEL 28/08/2018**

**E DEL CODICE DEGLI APPALTI D.LGS. n. 36 del 28/03/2023**

*Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.6/2024 del 07/03/2024*

**Indice:**

<b>TITOLO I PRINCIPI ED AMBITI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Ambito e principi di applicazione .....	4
Art. 2- Capacità ed autonomia negoziale .....	4
Art. 3 - Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale.....	5
Art. 4 - Limiti e poteri dell'attività negoziale .....	5
<b>TITOLO II - CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI .....</b>	<b>7</b>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro.....</b>	<b>7</b>
Art. 5 - Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione.....	7
Art. 6 - Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture – Criteri e limiti ...	7
Art. 7 - Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 .....	11
Art. 8 - Decisione a contrarre .....	12
Art. 9 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	13
Art. 10 - Obblighi di trasparenza.....	13
Art. 11 - Accesso agli atti.....	13
Art. 12 – Tracciabilità .....	13
Art. 13 - Principio di rotazione.....	13
Art. 14 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione e settori merceologici .....	14
Art. 15 - Deroga all’obbligo di rotazione .....	17
Art. 16 - Controlli e stipula .....	18
Art. 17 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive .....	19
Art. 18 - Attività istruttoria .....	19
Art. 19 - Strumenti di acquisto e di negoziazione e digitalizzazione degli appalti .....	19
Art. 20 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti .....	20
Art. 21 - Acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività.....	20
Art. 22 - Requisiti minimi degli operatori economici.....	21
Art. 23 - Verifica dei requisiti.....	21
Art. 24 – Termini di aggiudicazione.....	22
Art. 25 - Controlli sugli operatori economici.....	22
Art. 26 – Stipula del contratto .....	22
Art. 27 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione.....	23
Art. 28- Risoluzione e recesso.....	23
Art. 29 - Disposizioni finali .....	23
<b>Contratti di sponsorizzazione .....</b>	<b>24</b>

Art. 30- Contratti di sponsorizzazione.....	24
Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima .....	25
Art. 31 – Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi.....	25
Art. 32 – Contratti di utilizzazione del sito informatico da parte di soggetti terzi (art. 21 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020) .....	25
Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.....	26
Art. 33 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi (art. 23 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020) .....	26
Acquisto ed alienazione di titoli di Stato .....	27
Art. 34 – Contratti di acquisto e vendita di titoli di Stato (art. 24 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020) .....	27
Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.....	28
Art. .35 – Contratti di prestazioni d'opera.....	28
Partecipazione a progetti internazionali .....	28
Art. 36 – Partecipazione a progetti internazionali (art. 25 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020) .....	28
Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.....	28
Art. 37 – Gestione delle minute spese .....	29
<b>TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>29</b>
Art. 38 – Disposizioni finali.....	29
Art. 39 - Entrata in vigore e applicazione .....	29
Art. 40- Pubblicità del regolamento.....	29

## TITOLO I PRINCIPI ED AMBITI GENERALI

### Art. 1 – Ambito e principi di applicazione

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo codice degli appalti, in particolare al principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltre ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale (Titolo I - D.Lgs. 36/2023).
3. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20 e 28 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalla ulteriore normativa vigente, pertanto i contratti e le convenzioni conclusi sono pubblicati nel sito della scuola, sezione amministrazione trasparente (art. 48 DI 129/2018).

[Torna all'indice](#)

### Art. 2- Capacità ed autonomia negoziale

1. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche si esplica rispettando quanto previsto dall'articolo 43 del D.I. 129/2018; in particolare:
  - a) Vigè il divieto di stipula di contratti aleatori e operazioni finanziarie speculative.
  - b) È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
  - c) Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.
  - d) Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali.

- e) Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità.
- f) Nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e i bandi-tipo predisposti dal Ministero e dall'ANAC. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe ai bandi tipo.
- g) Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 3 - Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale**

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto.
2. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore SGA o a uno dei propri collaboratori, come previsto all'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Al Direttore SGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa al fondo economico.
4. Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA.
5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 4 - Limiti e poteri dell'attività negoziale**

1. L'attività negoziale si svolge nell'ambito del budget previsto nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e la pubblicità.
2. Il Dirigente Scolastico:
  - esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
  - provvede direttamente per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione;
  - chiede la preventiva delibera al Consiglio d'Istituto nei casi previsti dall'art. 45 comma 1e 2 del DI. 129/2018:
    1. *“Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:*
      - a) *all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredita' e donazioni;*

- b) *alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;*
  - c) *all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;*
  - d) *all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;*
  - e) *all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostantive o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;*
  - f) *all'adesione a reti di scuole e consorzi;*
  - g) *all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprieta' industriale;*
  - h) *alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, universita', soggetti pubblici o privati;*
  - i) *alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;*
  - j) *all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attivita' proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredita' e donazioni.*
2. *Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attivita' negoziali:*
- a) *affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;*
  - b) *contratti di sponsorizzazione, per i quali e' accordata la preferenza a soggetti che, per finalita' statutarie e/o attivita' svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilita' nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
  - c) *contratti di locazione di immobili;*
  - d) *utilizzo da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
  - e) *convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
  - f) *alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attivita' didattiche o programmate a favore di terzi;*

- g) *acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- h) *contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) *partecipazione a progetti internazionali;*
- j) *determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economico di cui all'articolo 21".*

[Torna all'indice](#)

## **TITOLO II - CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DELLE ATTIVITÀ NEGOZIALI**

### **Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. a)**

#### **Art. 5 - Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione**

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare la massima trasparenza, motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella decisione di contrarre, nonché del rispetto del principio di rotazione, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
2. A tal fine, il DS può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, acquisizione e confronto di preventivi, cataloghi, anche del MEPA, iscritti in elenchi o albi, anche della scuola, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni. Il DS può anche pubblicare un avviso pubblico diretto a sondare il mercato per conoscere la realtà pratica e le potenziali condizioni contrattuali.
3. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri:
  - a. dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l'affidabilità;
  - b. il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non chiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell'Istituto.
4. Il Dirigente Scolastico con propria decisione o atto equivalente stabilisce il criterio di volta in volta da utilizzarsi per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 6 - Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture – Criteri e limiti**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 (di seguito

anche denominato "Codice"), con esclusione, dunque, degli aspetti procedurali ed esecutivi in senso stretto, essendo questi ultimi ampiamente disciplinati dal Codice stesso.

2. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi e alle disposizioni di cui al Codice.
3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al libro II Parte I del Codice dei Contratti Pubblici avvengono nel rispetto dei principi generali di cui alla parte I titolo I, e di quanto disposto agli articoli: art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti), art. 50 (Procedure per l'affidamento), art. 51 (Commissione giudicatrice), art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti), art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale), art. 55 (Termini dilatori), art. 16 (Conflitto di interessi), art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici), art. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale).
4. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 5.000 si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo, ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione.
5. Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a 5.000 euro e fino a un importo inferiore a 140.000 euro, il Dirigente Scolastico procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento (Art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023).
6. Per affidamenti di lavori, di importo superiore a 5.000 euro e fino a un importo inferiore a 150.000 euro, il Dirigente Scolastico procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento (Art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023).
7. Per l'affidamento dei contratti di importo pari o superiore a 150mila di lavori e pari o superiore a 140mila di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione si applicano le seguenti procedure (Art. 50 c. 1 D.Lgs. 36/2023):
  - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (c.1 lett. c);
  - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro (c.1 lett. d);
  - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria



e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 (c.1 lett. e).

8. Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e i contratti a valere su progetti del Piano Nazionale Complementare (PNC) e del PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 202, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative.

9. È vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 62 del 18/04/2005.

10. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (cd. frazionamento artificioso).

#### 11. Procedure sotto soglia: Tabella Riepilogativa

Prestazioni	Procedura da seguire
<b>lavori di importo inferiore a 150.000 euro (IVA esclusa)</b>	<b><u>affidamento diretto</u></b> anche <u>senza consultazione di più operatori economici</u> , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di <u>documentate esperienze pregresse</u> idonee all'esecuzione delle prestazioni eventualmente individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera a, Codice)
<b>servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro (IVA esclusa)</b> (sono compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)	<b><u>affidamento diretto</u></b> anche <u>senza consultazione di più operatori economici</u> , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di <u>documentate esperienze pregresse</u> idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (art. 50, comma 1, lettera b, Codice)
<b>lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa)</b>	<b><u>procedura negoziata senza bando</u></b> previa <u>consultazione di almeno cinque operatori economici</u> , ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lettera c, Codice)
<b>lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice (*) (IVA esclusa)</b>	<b><u>procedura negoziata senza bando</u></b> previa <u>consultazione di almeno dieci operatori economici</u> , ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del

	<p>contraente di cui alla Parte IV del Libro II (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione) (art. 50, comma 1, lettera d, Codice)</p>
<p><b>servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice (*)</b> (sono compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) <b>(IVA esclusa)</b></p>	<p><b><u>procedura negoziata senza bando</u></b> previa <u>consultazione di almeno cinque operatori economici</u>, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 50, comma 1, lettera e, Codice)</p>

(\*)Art. 14 del Codice (le soglie di rilevanza comunitaria sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea):

a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

**12.** Per l'affidamento di servizi e forniture e per lavori sopra le soglie di rilevanza comunitaria si applicano le procedure ordinarie di rilevanza comunitaria previste dal Codice.

**13.** Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a € 500.000,00, IVA esclusa (art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023) e per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 5, commi 1 e 2, dell'Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023) le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice. In mancanza della qualificazione l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG).

**14.** Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:

a i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00

b gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.

Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

**15. Con la Delibera di adozione del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente a effettuare acquisti diretti di servizi, forniture e lavori fino alle soglie definite nel presente articolo commi 4, 5 e 6, a norma di quanto disciplinato dall'art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. nr. 129/2018.**

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 7 - Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023**

**1.** Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

**2.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

**3.** Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

**4.** Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

**5.** Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

**6.** L'Istituto adotta misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni. Ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 il RUP ha l'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi ed ha l'obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto (anche potenziale).

[Torna all'indice](#)

## Art. 8 - Decisione a contrarre

1. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa decisione a contrarre di indizione della procedura di affidamento.
2. L'istituzione Scolastica individua l'operatore affidatario con le modalità ritenute opportune come previste dall'Allegato II.1 al Codice. Tale attività potrà essere svolta tramite l'acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc.
3. La decisione a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante di una pubblica amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
4. Nella procedura relativa agli affidamenti diretti, per quelli di importo inferiore a 140.000 per servizi e forniture e inferiore a 150.000 euro per i lavori, la stazione appaltante procede, secondo le procedure stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento, ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato (art. 17, c. 2, D.Lgs. 36/2023):
  - a l'oggetto;
  - b l'importo;
  - c il contraente;
  - d le ragioni della scelta del contraente;
  - e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
  - f nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
5. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D.Lgs. 36/2023, art. 17 c. 1). La decisione a contrarre deve contenere:
  - 1) l'oggetto;
  - 2) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
  - 3) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
  - 4) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - 5) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - 6) le principali condizioni contrattuali.
6. Nella decisione a contrarre, il Dirigente Scolastico può provvedere a individuare il Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023
7. Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.Lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale.
8. La stazione appaltante deve inserire nei bandi di gara (escluso affidamenti diretti), avvisi e inviti, tutte le specifiche "clausole sociali" volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa (art. 57 D.Lgs. 36/2023).

[Torna all'indice](#)

### **Art. 9 - Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Al fine dell'applicazione dell'art 58 del D.Lgs. 36/2023, negli atti introduttivi delle procedure di gara, sarà inserita apposita motivazione dell'eventuale mancata suddivisione dell'appalto in lotti o, in alternativa, saranno indicati i criteri di natura qualitativa o quantitativa seguiti nella suddivisione dell'appalto in lotti.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 10 - Obblighi di trasparenza**

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 11 - Accesso agli atti**

1. Per la disciplina dell'accesso agli atti inerenti alle procedure di cui al presente regolamento, si applicano, anche per quanto non espressamente previsto da questo articolo, le disposizioni normative di cui agli articoli 13 e 79 del Codice, nonché della Legge n. 241/1990.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 12 – Tracciabilità**

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010).

[Torna all'indice](#)

### **Art. 13 - Principio di rotazione**

1. L'Istituto si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.
4. La rotazione si attua alle fasce di valore economico e dei settori merceologici definiti al successivo art. 14; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art.15.
5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
  - a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
  - b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
  - c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
6. Nei viaggi d'istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi e in funzione dei tempi di programmazione delle attività da parte dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione in rapporto alla necessità di acquisire dati certi sulla quantità dei partecipanti, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio o gruppi di viaggi in relazione al momento in cui viene presentata la proposta da parte degli organi collegiali suddetti o alla tipologia di viaggio, in quanto per ciascuna tipologia, possono venir coinvolti operatori diversi (es.: viaggi di un giorno con prenotazione del solo mezzo di trasporto, viaggi di più giorni con intervento di agenzie di viaggi). Per i viaggi di istruzione si applica il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34/2022 del 27/10/2022.
7. Nel rispetto del divieto di frazionamento è fatta salva la facoltà di suddividere l'affidamento in lotti funzionali.

[Torna all'indice](#)

#### Art. 14 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione e settori merceologici

1. Tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia e settore merceologico.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 15.000	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000
F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

<b>CATEGORIE MERCEOLOGICHE - FORNITURE E SERVIZI</b>	
<b>CATEGORIA</b>	<b>SOTTOCATEGORIA</b>
<b>Arredi e complementi di arredo</b>	Arredi per ufficio Arredi per ambienti di apprendimento innovativi Arredi ed accessori per alloggi Arredi per esterno Complementi di arredo Tende, tappezzerie, tessuti e articoli affini Porte, serrande e articoli affini Cassette postali Casseforti Apparati di illuminazione
<b>Carta, Cancelleria, attrezzature d'ufficio e affini</b>	Cancelleria Materiali di consumo Toner e cartucce per stampanti Materiali di consumo Carta in risma formati e grammature varie Modulistica Attrezzature d'ufficio (Fotocopiatrici, calcolatrici, etichettatrici, ecc.) Cartelli e adesivi per antinfortunistica, articoli affini Libri
<b>Abbigliamento da lavoro e DPI</b>	Uniformi Calzature Dispositivi di protezione individuale Materiali medicali e paramedicali (D.Lgs. 81/2008)
<b>Forniture di rappresentanza</b>	Acqua, caffè, bevande Medaglie, targhe e bandiere Omaggi e fiori Varie per manifestazioni
<b>Attrezzature, materiali vari, impianti</b>	Impianti idrico / di riscaldamento / di condizionamento / sanitari / termoidraulici Impianti elevatori Impianti per la rilevazione delle presenze Impianti anti-intrusione / impianti di allarme Impianti elettrici e telefonici Materiale elettrico Materiale idraulico / termoidraulico Materiali fognari (chiusini/ canali ecc) Materiali edili, ferramenta, falegnameria Serramenti e infissi Vernici ed annessi Vetri – cristalli e specchi Elettrodomestici Attrezzature per l'edilizia

	<p>Porte Blindate</p> <p>Attrezzature, impianti e materiali per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)</p>
<b>Servizi DPO e medico competente</b>	<p>Servizi DPO</p> <p>Servizio Medico Competente</p>
<b>Rete telefonica e Rete dati</b>	<p>Cablaggio rete e dati Impianti Wi-Fi</p> <p>Impianti telefonici interni</p> <p>Dispositivi per la telefonia mobile</p> <p>Servizi per la telefonia mobile</p> <p>Centralini telefonici e accessori</p> <p>Citofoni</p>
<b>Sistemi Informatici per la didattica e per gli uffici</b>	<p>Hardware (Computer, Tablet, Server, Gruppi di continuità, Firewall, Switch, Access point, Dispositivi vari per il Sistema Informatico d'Istituto, stampanti, scanner, sistemi di acquisizione dati – Tavolette grafiche etc.)</p> <p>Sistemi didattici Multimediali (LIM – Proiettori Interattivi – Monitor Touch etc.)</p> <p>Robot e bracci robotici semiprofessionali, ecc.</p> <p>Software (Licenze / Sistemi di licensing per i Sistemi Operativi e gli applicativi in uso)</p> <p>Sito internet</p>
<b>Pulizia</b>	<p>Materiali per la pulizia</p> <p>Attrezzature per pulizie</p> <p>Servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione</p>
<b>Servizio di manutenzione e assistenza</b>	<p>Manutenzione macchine e attrezzature d'ufficio</p> <p>Manutenzione mobili e arredi</p> <p>Manutenzione spazi esterni / spazi verdi</p> <p>Manutenzione autoveicoli e automezzi</p> <p>Manutenzione attrezzature ed impianti per la sicurezza</p> <p>Manutenzione dispositivi hardware e infrastrutture di rete</p> <p>Manutenzione e aggiornamento software</p> <p>Manutenzione siti web istituzionali</p> <p>Manutenzione impianti idrico / di riscaldamento / di condizionamento / sanitari / termoidraulici</p> <p>Manutenzione impianti elettrici e telefonici</p> <p>Manutenzione impianti elevatori</p> <p>Manutenzione impianti anti-intrusione</p>



	Rottamazione
<b>Servizi di trasporto e agenzia</b>	Acquisto di biglietti per trasporto via terra, mare, aria Noleggio di mezzi per il trasporto con autista Servizi acquisto pacchetti viaggio Servizi di corriere (consegna e spedizione) Trasporti e facchinaggio Trasporti merci Noleggio attrezzature diverse Servizi di vigilanza Servizi di catalogazione e archiviazione Servizi di allestimento mostre congressi convegni Servizio catering
<b>Servizi finanziari</b>	Contratti assicurativi Servizi bancari e finanziari Servizi di contabilità Consulenza fiscale e tributaria
<b>Servizi postali</b>	Corrispondenza, pacchi, raccomandate, bolli, ecc.
<b>Servizi di ricerca e formazione</b>	Formazione e ricerca

[Torna all'indice](#)

### Art. 15 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023: *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

2. Per i contratti affidati con le procedure negoziate le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. (ex art. 49 c. 5).

[Torna all'indice](#)

### Art. 16 - Controlli e stipula

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento:

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	<p>Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP, supportato dal DSGA e/o da un assistente amministrativo, provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un <b>campione pari al 10%</b> degli operatori economici individuati per gli affidamenti diretti idisposti nel corso dell'anno solare, arrotondato all'unità superiore (vedi inoltre successivo art. 23). Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.</p> <p>L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere alla verifica delle dichiarazioni qualora l'operatore economico sia stato già sottoposto a controllo dei requisiti nei sei mesi precedenti l'affidamento.</p>
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	<p>Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. 36/2023.</p>

2. La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice (vedi successivo art. 25).

[Torna all'indice](#)

### **Art. 17 – Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive**

1. L’art. 53 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante **non** richieda la garanzia provvisoria (art. 106), salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c, d ed e, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
2. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
3. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’1% dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
4. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell’importo contrattuale e può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 18 - Attività istruttoria**

1. In seguito all'acquisizione della decisione a contrarre, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle indicazioni ricevute dal DS e di cui al presente Regolamento.
2. Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto può essere sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa decisione a contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e Delle Finanze.
3. Se il prodotto o servizio è invece reperibile nei cataloghi MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), l'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 19 - Strumenti di acquisto e di negoziazione e digitalizzazione degli appalti**

1. Le stazioni appaltanti e agli enti concedenti per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche ricorrono preferibilmente agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
2. Fermo restando l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata,

mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma (Art. 46, DI 129/2018).

3. L'Istituto per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024 o altra data stabilita da Anac o da altre disposizione normative, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà utilizzare, per la richiesta del CIG, l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>.

4. L'Istituto scolastico di Oderzo, **stazione appaltante non qualificata**, fino all'ottenimento della qualificazione, **per procedure di importo superiore alle soglie comunitarie** per l'affidamento diretto di forniture e servizi, per importi superiori a 500.000 euro per l'affidamento di lavori e per contratti di concessione, deve ricorrere a strumenti di acquisto messi a disposizione da altre **stazioni appaltanti qualificate** o **centrali di committenza** qualificate, o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati (articolo 62), consultando, su una apposita sezione del sito istituzionale dell'ANAC, l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate, salvo deroghe disposte da provvedimenti del M.I.M., dall'ANAC o da altra normativa in materia.

5. L'Istituto scolastico è tenuto ad utilizzare **piattaforme di approvvigionamento digitale** e procedure automatizzate per il monitoraggio di tutti i momenti del ciclo di vita dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti non equipaggiati si avvalgono di piattaforme e procedure messe a disposizione da altre stazioni o da altri Enti.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 20 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti**

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila» che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità (Art. 47, DI 129/2018).

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 21 - Acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività**

1. La Legge n. 208/2015 all'art. 1, c. 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).

2. Per tali categorie merceologiche, l'obbligo di ricorrere a strumenti messi a disposizione da Consip (ad es. Me.PA.) si riferisce agli acquisti di qualsiasi valore, anche a quelli di importo inferiore a 5.000 euro.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 22 - Requisiti minimi degli operatori economici**

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

2. Nel caso di presenza di cause di esclusione automatica o non automatica si applica quanto disposto dall'art. 96 del D.Lgs. 36/2023.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 23 - Verifica dei requisiti**

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, *gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*

2. L'Istituto procederà alle verifiche come indicato all'art. 16 del presente regolamento

3. Oltre a quanto previsto al punto precedente i controlli verranno effettuati ogni qual volta il RUP lo ritenga opportuno.

4. La verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, richiamati nel precedente art. 22 del presente regolamento, per forniture di importo superiore alla soglia indicata al comma 1, sarà svolta tramite il fascicolo virtuale elettronico (FVOE) presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici o tramite richiesta via PEC agli enti di riferimenti per i relativi controlli, ad eccezione del DURC che potrà essere richiesto on line tramite il portale dell'Inps o dell'Inail e del certificato d'iscrizione alla camera di commercio che potrà essere richiesto accedendo al servizio Verifiche PA del sito web di InfoCamere ([www.verifichepa.infocamere.it](http://www.verifichepa.infocamere.it)).

5. Qualora in conseguenza della verifica vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 10 giorni. Ciò può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa secondo quanto disciplinato dal Codice dei contratti.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 24 – Termini di aggiudicazione**

1. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Il RUP può motivatamente disporre di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerta non congrua, non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di esito positivo delle verifiche di cui agli articoli precedenti, il RUP dispone l'aggiudicazione definitiva, anche in presenza di una sola offerta congrua, conveniente e idonea.
3. I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 25 - Controlli sugli operatori economici**

1. L'Istituto effettuerà i controlli previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 anche per gli operatori economici inseriti in CONSIP (anche se CONSIP ha effettuato i controlli sull'operatore economico al momento dell'aggiudicazione della gara ed effettua controlli periodici sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici, non è detto che questi ultimi siano in regola al momento preciso dell'espletamento della gara). Operati i necessari controlli:

- acquisizione del DURC e dell'autocertificazione dell'operatore economico circa l'insussistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti;
- verifica delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) richiesti ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 come indicato all'articolo 14 del presente regolamento.

si può procedere alla stipula del contratto.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 26 – Stipula del contratto**

1. Secondo l'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura private.

2. La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023).

[Torna all'indice](#)

### **Art. 27 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione**

- 1.** I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. È facoltà della Stazione Appaltante, nei casi espressamente previsti, sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione firmato, per i lavori, dal Direttore dei lavori e per le forniture ed i servizi dal Responsabile Unico del Progetto.
- 2.** I lavori, i servizi e le forniture acquisiti sono soggetti al controllo del R.U.P. oppure, se nominato, dal direttore dell'esecuzione se trattasi di affidamento di servizi e forniture a norma dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023. In caso di necessità, come ad esempio per forniture di particolari contenuti tecnologici/tecnici, è sempre possibile procedere a nomina di apposito verificatore con adeguate competenze, prioritariamente in seno all'organico dell'Amministrazione.
- 3.** Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.
- 4.** In caso di affidamento inerente lavori occorrerà procedere a collaudo in base ai disposti del medesimo articolo, nominando da 1 a 3 collaudatori in ossequio ai disposti dell'art. 116 c. 4 del Codice. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 5.** Per i beni soggetti ad inventario si applica quanto disposto dal "Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio dell'istituzione scolastica" approvato dal Consiglio di Istituto del 18/05/2021 con delibera n. 10/2021.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 28- Risoluzione e recesso**

- 1.** In caso di annullamento ovvero revoca in autotutela dell'aggiudicazione, l'Amministrazione recede dal contratto, ove già stipulato. È prevista la corresponsione di un indennizzo esclusivamente nell'ipotesi di revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.

[Torna all'indice](#)

### **Art. 29 - Disposizioni finali**

- 1.** Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing.
- 2.** Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
- 3.** Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

5. Per i rapporti con gli enti del Terzo settore si rinvia a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n.36/2023: *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato"*.

6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio al D.Lgs. 36/2023, alla normativa di legge e regolamentare statale, alle disposizioni ANAC, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

7. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

8. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'Istituto nelle materie previste dal presente regolamento si intendono abrogate.

9. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione scolastica per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento o in mancanza la normativa vigente di settore.

[Torna all'indice](#)

## **Contratti di sponsorizzazione**

**D.I. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. b)**

**(art. 19 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020)**

### **Art. 30- Contratti di sponsorizzazione**

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta autonomamente dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. B. del D.I. 129/2018 per importi inferiori a 5.000,00 €; per impegni superiori si rimanda alla decisione del Consiglio d'Istituto.

2. Per la stipula del contratto vi deve essere il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;



- b) Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola;
- d) Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- e) La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività:
  - sportiva
  - sponsorizzazione progetti definiti nel PTOF di istituto
  - di divulgazione didattica.

3. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale.

4. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, né sottoscrizione di adesioni da parte degli alunni e/o della scuola.

[Torna all'indice](#)

### **Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. d)**

#### **Art. 31 – Contratti di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi**

1. Si rimanda a quanto disposto con [delibera del Consiglio di Istituto n. 7/2020 del 21/04/2020](#).

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 32 – Contratti di utilizzazione del sito informatico da parte di soggetti terzi (art. 21 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020)**

1. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni di studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere:

- a) L'individuazione da parte del Dirigente Scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente Scolastico dovrà verificare non solo il nominativo ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
- b) La specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente Scolastico la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la vocazione educativa della Scuola.

[Torna all'indice](#)

## **Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. f)**

### **Art. 33 – Alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'istituzione Scolastica nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi (art. 23 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020)**

- 1.** I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'alienazione di beni e forniture di servizi prodotti dall'Istituzione scolastica nell'esercizio di attività didattiche e l'esecuzione di attività per conto di terzi stipulati tra l'Istituzione scolastica ed enti pubblici privati, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. E – F del D.l. 129/2018 sono stipulati dal Dirigente Scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti.
- 2.** Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'Istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture dell'istituzione e siano rivolte esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per sua specifica utilità.
- 3.** Il Dirigente Scolastico per i contratti relativi a prestazioni di carattere didattico, commissionati da terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della prestazione:
  - a) sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica
  - b) non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica
  - c) sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, di ricerca ecc ...
  - d) nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali
  - e) in caso di utilizzo di personale interno all'Istituzione scolastica si dovrà tener conto se le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio.
- 4.** Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo è approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico. Il corrispettivo deve essere determinato in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi:
  - a) costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività
  - b) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività
  - c) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie alla esecuzione della prestazione
  - d) costo e compenso al personale impiegato nella prestazione

- e) spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi, utenze, gas, acqua, energia elettrica, pulizia ecc...)
- f) altre eventuali voci di spesa incidenti sul costo globale della prestazione

5. Il Dirigente Scolastico di volta in volta, considerata l'incidenza delle prestazioni professionali sui servizi per conto terzi, imputa una percentuale dei corrispettivi introitati, al personale impegnato in dette attività. Ciò avverrà tenendo conto del carico orario, dell'impegno straordinario oltre l'orario di servizio e delle specificità indicate in precedenza, possono essere utilizzate, su proposta del Dirigente Scolastico per acquisti di materiale per gli alunni.

[Torna all'indice](#)

## **Acquisto ed alienazione di titoli di Stato**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. g)**

### **Art. 34 – Contratti di acquisto e vendita di titoli di Stato (art. 24 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020)**

1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui l'art. 45 comma 2, lett. g del Regolamento di contabilità scolastica è possibile nel tassativo rispetto di quanto stabilito dall'art. 43, comma 6, del regolamento stesso e condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e formativo.
2. Possono essere destinate a questa forma di investimento solo le risorse derivanti da eredità, donazioni, legati, lasciti, ecc...
3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del settore, abilitate all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria.
4. I contatti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di risorse non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera di interesse dell'Istituzione scolastica.
5. È esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori, operazioni finanziarie e operazioni finanziarie speculative quali:
6. Acquisto di azioni;
7. Acquisti di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali;
8. L'acquisto dei titoli di Stato di durata superiore ad un anno, se non indicizzati, perché non garantiscono interessi almeno pari a quelli dei B.O.T. semestrali derivati, in quanto aventi una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.
9. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale impiegato e un rendimento non inferiori a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari.

10. Il contratto potrà provvedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, decurtati dagli importi dovuti come commissione.

[Torna all'indice](#)

## **Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. h)**

### **Art. 35 – Contratti di prestazioni d’opera**

1. Si rimanda a quanto disposto con delibera del [Consiglio di Istituto n. 13/2022 del 27/04/2022](#).

[Torna all'indice](#)

## **Partecipazione a progetti internazionali**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. i)**

### **Art. 36 – Partecipazione a progetti internazionali (art. 25 del regolamento acquisti del 08/07/2019 e successiva modifica del 30/06/2020)**

1. Per la partecipazione a progetti internazionali si fa riferimento alla normativa vigente nei programmi comunitari.
2. La partecipazione è ammessa per progetti internazionali rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell’istituto e promossi da agenzie nazionali e europee.
3. La partecipazione al progetto avverrà tramite contratto che indichi le finalità, le modalità, gli obblighi, i finanziamenti, i costi e gli oneri derivanti all’istituto, al personale stesso e a terzi dalla partecipazione al progetto. Il Dirigente valuterà la sostenibilità economica del progetto per la parte a carico dell’Istituto.
4. Il progetto dovrà essere inserito nel PTOF.
5. Al termine dovrà essere redatta a carico di un responsabile di progetto, una relazione di valutazione finale sull’esperienza svolta, da diffondere tra il personal e dell’Istituto.
6. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà esser autorizzata dai genitori, indicando obblighi e responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra orario scolastico.

[Torna all'indice](#)

## **Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21**

**D.l. 28 agosto 2018, n.129 art. 45, c.2, lett. j)**

#### **Art. 37 – Gestione delle minute spese**

1. Si rimanda a quanto disposto con delibera del [Consiglio di Istituto n. 18/2019 del 16/04/2019](#) e successive modifiche deliberate con il Programma Annuale [\(vedi delibera n. 38/2023 del 20/12/2023\)](#).

[Torna all'indice](#)

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 38 – Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
2. Viene abrogato il “Regolamento acquisti” approvato dal Consiglio di Istituto in data 8 luglio 2019 - Delibera n. 33/2019 e modificato in data 30/06/2020 Delibera n. 14/2020.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 39 - Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore ed ha efficacia dal giorno successivo all’approvazione dello stesso da parte del Consiglio d’Istituto.

[Torna all'indice](#)

#### **Art. 40- Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Regolamenti”, “Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti” e “Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali”

[Torna all'indice](#)